

**IL GOVERNO STANZA 64 MLN. MA LE SCUOLE NON RISCOONO A CARICARE I DATI PER I PAGAMENTI**

## Supplenti, lo stipendio resta un rebus

DI SANDRA CARDI

Nel consiglio dei ministri del 12 dicembre scorso, l'esecutivo ha varato un decreto legge che autorizza di una spesa di 64,1 milioni di euro per l'assegnazione al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei fondi per il pagamento delle supplenze brevi per l'anno 2014 prevedendo al contempo un monitoraggio per questo tipo di supplenze. Contestualmente la commissione bilancio del senato ha approvato emendamento del governo al disegno di legge di stabilità che reca le stesse disposizioni. Pertanto, se il testo dovesse passare così com'è, potrebbe non essere necessario provvedere alla conversione in legge del provvedimento. Resta il fatto che la somma andava necessariamente stanziata con dl per fare fronte ai crediti dei supplenti. Si tratta di spettanze retributive maturate a seguito dello svolgimento di circa 20mila supplenze brevi che sono state effettuate negli ultimi 3 mesi. Il ministero dell'istruzione, peraltro, ieri ha emanato una circolare con le disposizioni per provvedere alla liquidazione delle relative somme (18065). I termini sono strettissimi: tutti gli adempimenti dovranno essere effettuati entro domani, 17 dicembre. Ma la mole impressionante

di operazioni che le segreterie stanno effettuando in queste ore sta mandando sistematicamente in tilt il sistema informativo dell'amministrazione scolastica.

**Il rischio è che la velocità con la quale** sono stati disposti i provvedimenti per la liquidazione delle retribuzioni si scontri, ancora una volta, sulla inadeguatezza della piattaforma informatica del ministero. D'altra parte, succede sistematicamente ogni volta che ci si avvicina ad una scadenza. L'impegno di spesa complessivo è stato coperto utilizzando delle economie effettuate dal ministero dell'istruzione, inizialmente destinate a finanziare l'acquisto di materiali didattici da destinare ai laboratori delle scuole. Le supplenze brevi vengono disposte direttamente dai dirigenti scolastici per sostituire il personale temporaneamente assente. E non vanno confuse con le supplenze fini al 30 giugno o al 31 agosto, che vengono attribuite prima dell'inizio delle lezioni dai dirigenti degli uffici scolastico o dalle scuole-polo.

**Il numero delle supplenze brevi è** aumentato a seguito della cancellazione delle cosiddette ore a disposizione, tramite la riconduzione a 18 ore frontali di tutte le cattedre delle secondarie. Il disegno di legge di stabilità prevede, peraltro, il divieto

di disporre supplenze dal primo giorno di assenza del titolare. E ciò rischia di acuire il fenomeno deteriorante della distribuzione, un po' per classe, degli alunni delle classi dove si verificano le assenze. Tale fenomeno, oggi di natura emergenziale, con l'avvento delle nuove disposizioni rischia di diventare strutturale. Il tutto con grave nocumento per la qualità del processo didattico-apprenditivo e rischi per la salute e la sicurezza di alunni e docenti.

**Sebbene la normativa generale** preveda che in caso di assenza dei docenti i dirigenti siano obbligati a modificare l'orario delle lezioni, in modo tale da fare fronte alle necessità di sostituzione, l'opzione è, di fatto, impraticabile. La particolare complessità dell'orario delle lezioni, caratterizzato dalla necessità di incastrare e comporre i vari insegnamenti come una specie di mosaico, preclude la possibilità di effettuare spostamenti di ore tempestivi in corso d'opera. Prova ne è che, non di rado, i dirigenti scolastici sono costretti a negare ai supplenti spezzoni del diritto di completare l'orario. Proprio a causa della impossibilità di modificare l'orario delle lezioni e consentire così l'incastramento dello spezzone di titolarità con quello di completamento.

— © Riproduzione riservata —

